



MM N° 19/2019 concernente l'adozione di un Regolamento sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Minusio

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio

Minusio, 27 agosto 2019

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame e approvazione il progetto di un nuovo Regolamento sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Minusio.

1. PREMESSA

La videosorveglianza negli spazi pubblici e nei luoghi liberamente accessibili è oggi largamente diffusa.

L'esperienza conferma la sua utilità, soprattutto in relazione con altre misure.

Le collettività cantonali, le aziende di trasporto e gli aeroporti attualmente impiegano la videosorveglianza contro tutte le minacce in generale e per limitare comportamenti scorretti.

Sono crescenti i casi di danneggiamenti, abusi in genere, perpetrati da non meglio precisati malintenzionati o anche burloni, principalmente presso spazi pubblici dove, la mancanza di testimoni nonché di sufficiente sorveglianza, rende spesso impossibile identificare i colpevoli, a volte e per esempio anche solo rei di non rispettare il semplice ma efficace calendario di raccolta rifiuti.

Per contrastare questi fenomeni il Municipio può avvalersi dei servizi puntuali di controllo da parte della polizia comunale, oltre ovviamente alle preziose segnalazioni da parte dell'utenza (controllo sociale).

Non è possibile tuttavia controllare 24 ore su 24 tutti i beni, le infrastrutture e gli spazi pubblici: tra le misure che s'intendono assumere per arginare o risolvere queste tematiche v'è l'introduzione di un sistema di videosorveglianza dissuasiva, che interessa una cerchia indeterminata di utenti, ma è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone che violano le norme di Legge.



2. BASI LEGALI

Episodi puntuali, sporadici o ricorrenti, riportano alla ribalta il tema della videosorveglianza degli spazi pubblici e sollevano il delicato quesito dell'esigenza di disporre di una base legale per regolamentare l'installazione di videocamere su suolo pubblico. In passato in Municipio si era occupato del tema quando la dottrina, in parte scarna ed affrettata, concludeva riconoscendo un'ampia autonomia legislativa a favore dei Comuni ticinesi.

Ricordiamo che la visualizzazione sotto forma d'immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la loro raccolta ed elaborazione.

I dati personali possono essere quindi elaborati soltanto qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale, secondo il principio della legalità.

Diversamente l'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

Il Municipio, allo scopo di garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati, ha scelto la forma della Legge in senso formale, vale a dire di una normativa emanata dall'Organo legislativo, suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum) che disciplini la materia, perlomeno nei suoi elementi essenziali.

Nel frattempo l'Incaricato cantonale della protezione dei dati ha messo a disposizione dei Comuni un Regolamento tipo, aggiornato alla più recente giurisprudenza, preventivamente sottoposto all'esame della Sezione degli enti locali.

Il Regolamento standard non è ovviamente vincolante per le Autorità comunali, che rimangono libere di adottare una normativa che soddisfi più puntualmente le esigenze del Comune, purché rispetti le esigenze del diritto superiore.

Il Municipio ha deciso di adottare il Regolamento standard così come proposto poiché i relativi contenuti rispondono efficacemente anche alla nostra realtà.

3. IL NUOVO REGOLAMENTO: COMMENTO AGLI ARTICOLI

Il nuovo Regolamento proposto, allegato al presente messaggio, è composto da sette articoli che di seguito commentiamo.



art. 1 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del Regolamento standard è definito e delimitato attraverso l'area geografica assoggettata alla misura, l'Organo responsabile e lo strumento.

L'area videosorvegliata è delimitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito dai beni pubblici d'uso comune appartenenti al demanio naturale e artificiale.

Fanno parte del demanio pubblico comunale le strade, le piazze, i parcheggi pubblici, le fontane, i monumenti, i parchi, i giardini pubblici, gli ecocentri, i cimiteri, i centri sportivi, i terreni, ecc.

Sono invece esclusi i beni amministrativi come gli edifici dell'Amministrazione comunale e i rispettivi mobili e apparecchiature, le scuole, le case anziani, le aziende comunali, i musei, ecc.; per questi beni vanno semmai predisposti dei Regolamenti ad hoc sulla videosorveglianza.

A titolo generale il Comune non è guardiano della proprietà privata e non può quindi avvalersi del Regolamento sulla videosorveglianza per sorvegliare interi quartieri, ivi compresi i fondi e immobili di proprietà privata!

Organo responsabile della videosorveglianza è il Comune e per esso l'Organo incaricato di effettuare la videosorveglianza, designato dal Municipio; è mandatario in genere il personale di Polizia.

Lo **strumento** utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere utilizzate dal Comune.

La videosorveglianza è pertanto un presidio elettronico, fisso o mobile, del demanio pubblico comunale tramite dispositivi predisposti all'osservazione in tempo reale, con o senza registrazione di filmati.

Abbiamo introdotto un richiamo alla LPDP, di per sé non strettamente necessario dal punto di vista della tecnica legislativa, ma giustificato per motivi di chiarezza giuridica in un contesto non sempre di facile lettura.

Il richiamo è importante in particolare per quanto riguarda i diritti della persona interessata, la quale può richiedere l'accesso in qualsiasi momento alle videoregistrazioni che la concernono, ad esclusione delle immagini di terzi.

Sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento comunale l'identificazione di veicoli, la videosorveglianza a supporto operativo della polizia o eventuali altre forme di videosorveglianza a supporto operativo della polizia fondate sul diritto speciale.

Il Regolamento non si applica neppure alla sorveglianza praticata da terzi, tra cui il Cantone, la Confederazione e i privati.

art. 2 Scopo della videosorveglianza

Gli scopi della videosorveglianza consistono nel supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale previste nel diritto speciale comunale, cantonale o federale.

Tali funzioni sono per altro richiamate all'art. 107 LOC.



Si tratta ad esempio di funzioni di polizia locale previste dalla legislazione edilizia, sulla polizia, sulla gestione dei rifiuti, ecc.

La dottrina distingue due tipologie di videosorveglianza:

- > videosorveglianza dissuasiva o preventiva: intesa a prevenire le minacce o i turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite l'osservazione di una cerchia indeterminata di persone e dei relativi movimenti, videosorveglianza di regola permanente e riconoscibile dall'esterno;
- > videosorveglianza osservativa: atta a garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino del corretto flusso del traffico di autoveicoli; questa videosorveglianza avviene per lo più in tempo reale e senza registrazione delle immagini e non consente di identificare le singole persone registrate.

art. 3 Principi

Per quanto riguarda l'informazione delle persone interessate, secondo il principio della buona fede, andranno previsti cartelli indicatori di sorveglianza con un contenuto minimo.

La videosorveglianza si giustifica se una misura diversa, ma meno invasiva della personalità, risulta insufficiente a raggiungere efficacemente lo scopo perseguito.

Vale pertanto il principio di proporzionalità: il campo di visione e il numero delle videocamere dev'essere limitato allo stretto necessario per l'adempimento del rispettivo scopo.

Per un principio di sicurezza vanno pure definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato con adeguate misure di sicurezza dell'accesso e per la conservazione delle immagini in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati.

art. 4 Trasmissione di dati a terzi

Le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente per il Comune.

Le videoregistrazioni possono essere utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

Di principio le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza.

La durata della conservazione è commisurata pertanto allo scopo della videosorveglianza.



Una durata di conservazione troppo lunga costituirebbe una violazione del diritto all'autodeterminazione informativa secondo l'art. 13 cpv. 2 della Costituzione federale e aumenta il rischio di un uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura. In concreto proponiamo di fissare in due settimane il limite massimo di conservazione delle registrazioni.

art. 6 Organo responsabile

Il Municipio è l'Organo responsabile della sorveglianza, decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione delle videoregistrazioni, assicurandone il controllo come pure la gestione.

Il Municipio può emanare in un'Ordinanza di esecuzione le disposizioni circa le aree concretamente soggette a videosorveglianza e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune.

art. 7 Entrata in vigore

L'entrata in vigore avviene dopo la necessaria approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Rimaniamo volentieri a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio e vi chiediamo di voler

RISOLVERE :

1. È approvato il nuovo Regolamento sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Minusio.
2. Il nuovo Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con distinta stima,

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO
Il Sindaco: Il Segretario:

avv. F. Dafond avv. U. Donati

Annesso:
> menzionato

Va per esame e preavviso alla Commissione delle petizioni

Regolamento sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Minusio

(del ..2019)

Il Consiglio comunale di Minusio

visti gli articoli 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
articoli 2, 107, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC)
articolo 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

DECRETA:

art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Minusio eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il cpv. 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 09.03.1987 e il relativo Regolamento di applicazione (RLPDP).

³La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

art. 3 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'Organo responsabile.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

art. 4 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle Autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario come mezzo di prova.

I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 15 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

art. 6 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'Organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento, definisce in particolare il Servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Il Municipio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale superiore.

*Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del ..
Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione N° .-RE-. del ..; il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato all'albo comunale dal .. al ... Entrata in vigore il ...*